

**Tribunale di Reggio Emilia**

*(decreto di definizione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo del debitore - articoli 12, 12 bis della legge 27 gennaio 2012 n° 3 e 737 e seguenti del codice di procedura civile)*

**Il giudice**

nella procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n. 3 del ruolo generale dell'anno 2021 ha emesso il seguente

**d e c r e t o**

**letta** la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata in data 18/10/2021 dal sig. **Michele Santoro** (cf: SNTMHL70E15C933W), nato a Como il 15/05/1970 e residente a Reggio Emilia, via Mario Nizzoli n. 27;

**letta** la relazione particolareggiata della dott. Simone Cavazzoni, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

**ritenuta** la propria competenza in relazione al luogo di residenza dell'istante, in Reggio Emilia;

**rilevato** che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3/2012, non essendo il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n. 3/2012, né avendo lo stesso concretamente beneficiato, nei cinque anni precedenti, degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (Cass. n. 30534/2018);

**rilevato** che l'istante ha prodotto la documentazione e le attestazioni prescritte dall'art. 9 comma 2 della legge n. 3/2012;

**ritenuto** che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

**rilevato**, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra Santoro per più di euro 240.000, accumulati per la maggior parte verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni «*per tributi non versati relativi al periodo in cui ha iniziato a manifestarsi lo stato di crisi dell'impresa individuale fino alla chiusura del 31/12/2014*» (rel. part. pag. 21);

**rilevato** che il debitore non possiede beni utilmente liquidabili (fatta eccezione per il 60% delle quote sociali della S.B. Srl in Liquidazione, la cui attività è da tempo cessata, dal valore pressoché nullo) e risulta, allo stato, privo di occupazione lavorativa;

**che** in quanto soggetto riconosciuto come parzialmente invalido, il sig. Santoro beneficia di una pensione di invalidità di euro 134 mensili circa;

**che** il ricorrente assieme alla famiglia abita un immobile di proprietà dei suoceri sito in Reggio Emilia (per il quale non risulta corrispondere alcun canone);

**che** la famiglia del ricorrente è composta dalla moglie sig.ra Roberta Barilli e dai tre figli nati rispettivamente negli anni 1999, 2001 e 2003, nessuno dei quali economicamente autosufficiente;

**che** la moglie percepisce un reddito mensile di circa euro 1.831;



**che** le spese necessarie per il mantenimento della famiglia sono state indicate in euro 2.750 circa mensili;

**ritenuto** che tale quantificazione, considerato il numero dei componenti della famiglia, appare sostanzialmente congruo, tenuto conto anche delle possibili spese straordinarie non previste;

**considerato** che l'unico attivo messo a disposizione dei creditori è rappresentato da finanza esterna per euro 30.000 erogata dalla madre del ricorrente, che a tal fine ha già provveduto a consegnare al gestore della crisi assegni circolari di corrispondente importo;

**osservato** che la proposta di accordo prevede, oltre al pagamento integrale dei crediti in prededuzione e dei crediti (privilegiati) vantati dall'INPS per contributi non versati, il pagamento parziale dei crediti (privilegiati) vantati dall'INPS per sanzioni sui contributi non versati e il pagamento parziale dei crediti chirografari (secondo le percentuali partitamente indicate a pag. 25 della rel. part.), mentre nessuna soddisfazione è prevista per gli altri creditori privilegiati incapienti e degradati a chirografo;

**ritenuta** sotto questo profilo la legittimità della proposta poiché le somme messe a disposizione dal terzo, non facendo parte del patrimonio del debitore, possono essere liberamente attribuite ai creditori (sussistendo comunque l'attestazione del gestore della crisi ai sensi dell'art. 7 comma 1 legge n. 3/2012, secondo cui «i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione»);

**osservato**, quanto all'esito del voto sulla proposta formulata dal debitore, che all'udienza del 21/12/2021 il gestore della crisi ha dato conto che l'accordo è stato approvato da creditori che rappresentano solo il 27,9% dei crediti vantati verso il sig. Santoro;

**rilevato** che il voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate risulta decisivo ai fini del mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte (i relativi crediti corrispondendo, in termini percentuali, al 57,34% dei crediti ammessi al voto);

**osservato** che l'art. 3-*quater* della legge n. 3/2012 prescrive che «Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»;

**ritenuto** che la locuzione «mancanza di adesione» debba intendersi riferita al caso di espressione di voto negativo da parte dell'amministrazione finanziaria, poiché infatti l'eventuale silenzio corrisponderebbe ad adesione alla proposta, in forza della *fictione iuris* prevista dall'art. 11 comma 1 della legge n. 3/2012;

**ritenuta** la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria poiché, mentre nel caso dell'accordo proposto dal debitore l'attivo messo a disposizione dei creditori (tra cui anche



l'amministrazione finanziaria per i crediti INPS) è rappresentato, come detto, dalla finanza esterna erogata per euro 30.000 dalla sig.ra Filippa Spada, nell'eventuale caso di apertura della liquidazione del patrimonio l'attivo della procedura risulterebbe allo stato inesistente; **ritenute** infondate le contestazioni formulate in proposito dall'Agenzia delle Entrate, sia perché nelle more della procedura il debitore ha documentato di non avere più un'occupazione lavorativa fonte di reddito (il Tribunale non può fare altro, allo stato, che prendere atto del dato formale comunicato al gestore della crisi), sia perché la diversa quantificazione delle spese famigliari proposta dall'amministrazione finanziaria si fonda sui dati ISTAT 2019 e non tiene conto dei profondi cambiamenti intervenuti nella società dopo lo scoppio della pandemia;

**ritenuto** in definitiva che la proposta di accordo del debitore debba intendersi approvata, poiché tenendo conto del voto favorevole dell'amministrazione finanziaria risulta ampiamente superata la soglia del 60% richiesta dal citato art. 11 comma 2;

**considerato** che anche il gestore della crisi ha attestato la fattibilità del piano e confermato che il proponente non ha posto in essere atti in frode ai creditori;

**p.q.m.**

**I.** omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto dal sig. **Michele Santoro** (cf: SNTMHL70E15C933W), nato a Como il 15/05/1970 e residente a Reggio Emilia, via Mario Nizzoli n. 27;

**II.** dispone che il gestore della crisi provveda alla comunicazione dell'accordo e del presente decreto ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per telefax o per posta elettronica certificata;

**III.** dispone che il gestore della crisi pubblicizzi, per estratto, l'accordo e il presente decreto su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

**IV.** dispone che il gestore della crisi provveda a dare attuazione all'accordo, una volta divenuto definitivo;

**V.** dispone che il gestore della crisi trasmetta l'accordo e il presente decreto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali individuati dall'art. 9, comma 1, ultimo periodo della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 28/01/2022.

**il giudice**

**Niccolò Stanzani Maserati**

